



COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 17 del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA ART. 32 E ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventitre addì **ventinove** mese di **Maggio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

RIZZI GIANNI	SINDACO	Presente
ANGELI TIZIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BONTEMPELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADERNO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GILDA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI PIERO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
ZANOLLI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Rizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA, RIZZI LUCA.**

OGGETTO: MODIFICA ART. 32 E ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 24.02.1995.

Premesso come si renda necessario modificare il Regolamento del Consiglio comunale sia in merito alla modalità di sua convocazione sia in merito all'ordinamento e funzionamento delle adunanze, onde consentirne una più facile gestione e ampia partecipazione.

Preso atto che la parte III° - funzionamento del Consiglio- disciplina la convocazione ed all'articolo 32 le modalità di consegna dell'avviso e precisamente:

Art. 32 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità:

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio dell'amministratore, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta comprendente più Consiglieri sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Dato atto come costituisca una previsione generale, condivisa da giurisprudenza e dottrina, la possibilità che le modalità da osservare "per comunicare la convocazione del Consiglio, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, seguano il principio di libertà delle forme, purché sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo.

Che in ragione dell'ampia autonomia riconosciuta al Consiglio nell'autodeterminarsi per ciò che riguarda le forme di suo funzionamento, si è giudicato utile prevedere la convocazione con l'utilizzo della posta elettronica certificata o ordinaria e di modificare per questo l'articolo 32 del Regolamento del Consiglio Comunale come segue:

Art. 32 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. Nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 33, l'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ogni singolo Consigliere. In subordine potrà essere chiesto ed autorizzato l'invio all'indirizzo di posta ordinaria indicato per iscritto, con onere per il consigliere di confermare a mezzo mail la ricevuta dell'avviso. Nel caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione secondo la modalità sopra indicate, l'avviso sarà consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il

domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

3. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può essere redatta su apposito foglio comprendente i nominativi di tutti i Consiglieri sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. In caso di irreperibilità temporanea del Consigliere o del domiciliatario designato fino alla scadenza del termine di notifica, il messo notifica l'avviso alle persone indicate all'art. 139 del codice di procedura civile. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel citato articolo il messo affigge l'avviso alla porta dell'abitazione o lo depone nella cassetta postale presso il recapito.

In merito al Capo II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE, considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare sulle materie all'Ordine del Giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione contestuali e susseguenti;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la legittimità di una disciplina che preveda la possibilità che la riunione del Consiglio Comunale si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

Convenuto di prevedere, in ossequio alle previsioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 33/2022, che le sedute consiliari possano pertanto svolgersi anche in modalità mista o in videoconferenza, tanto da integrare l'art. 36, aggiungendo il comma 8) come di seguito indicato:

Art. 36- comma 8)

8. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono ordinariamente in presenza; è comunque possibile, caso ricorrano particolari condizioni generali o personali dei consiglieri, che le sedute si svolgano in modalità videoconferenza o mista. La sussistenza delle particolari condizioni-esigenze personali deve essere preventivamente rappresentata al Sindaco e al Segretario comunale, con indicazioni delle specifiche ragioni, con almeno un giorno di preavviso, salvi i casi di convocazione urgente del Consiglio. L'uso di strumenti informatici deve avvenire con modalità che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sulla base di atti organizzativi del Sindaco, atti che stabiliscano i casi e le condizioni di svolgimento delle sedute e individuino i sistemi che assicurino la sicurezza, la privacy, la regolarità e – ove occorra - la pubblicità delle riunioni, nonché le modalità per la quantificazione del gettone di presenza.

Ritenuto pertanto utile procedere in merito;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Segretario comunale, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.03.05.2018, n. 2, e in particolare l'art. 49, comma 3;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto del Comune di Cavizzana.

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31.

Con voti favorevoli n. 11=, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale, presenti e votanti n. 11= Consiglieri

DELIBERA

1. Di apportare, per quanto esposto in premessa, al Regolamento del Consiglio comunale, le modifiche di seguito indicate:

- Art. 32 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. Nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 33, l'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ogni singolo Consigliere. In subordine potrà essere chiesto ed autorizzato l'invio all'indirizzo di posta ordinaria indicato per iscritto, con onere per il consigliere di confermare a mezzo mail la ricevuta dell'avviso. Nel caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione secondo la modalità sopra indicate, l'avviso sarà consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

3. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può essere redatta su apposito foglio comprendente i nominativi di tutti i Consiglieri sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. In caso di irreperibilità temporanea del Consigliere o del domiciliatario designato fino alla scadenza del termine di notifica, il messo notifica l'avviso alle persone indicate all'art. 139 del codice di procedura civile. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel citato articolo il messo affigge l'avviso alla porta dell'abitazione o lo depone nella cassetta postale presso il recapito.

- Art. 36- comma 8)

8. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono ordinariamente in presenza; è comunque possibile, caso ricorrano particolari condizioni generali o personali dei consiglieri, che le sedute si svolgano in modalità videoconferenza o mista. La sussistenza delle particolari condizioni-esigenze personali deve essere preventivamente rappresentata al Sindaco e al Segretario comunale, con indicazioni delle specifiche ragioni, con almeno un giorno di preavviso, salvi i casi di convocazione urgente del Consiglio. L'uso di strumenti informatici deve avvenire con modalità che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sulla base di atti organizzativi del Sindaco, atti che stabiliscano i casi e le condizioni di svolgimento delle sedute e

individuino i sistemi che assicurino la sicurezza, la privacy, la regolarità e – ove occorra - la pubblicità delle riunioni, nonché le modalità per la quantificazione del gettone di presenza.

2. di approvare il testo unico del regolamento del Consiglio Comunale come sopra integrato;
3. di dare alla presente, la più ampia pubblicità nelle forme previste del vigente Statuto Comunale;
4. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1) entreranno in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA ART. 32 E ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 29.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del
29.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Gianni Rizzi

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 30.06.2023 al giorno 09.06.2023.

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva il 09.06.2023 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 12.06.2023

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana,

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 05/06/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Osele